

Legge del 28/12/2015 n. 208 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2016).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario

[Articolo 1-com376](#)

[Articolo 1-com377](#)

[Articolo 1-com378](#)

[Articolo 1-com379](#)

[Articolo 1-com380](#)

[Articolo 1-com381](#)

[Articolo 1-com382](#)

[Articolo 1-com383](#)

[Articolo 1-com384](#)

Articolo 1 Comma 376 -

In vigore dal 01/01/2016

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di societa', di seguito denominate «societa' benefit», che nell'esercizio di una attivita' economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o piu' finalita' di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunita', territori e ambiente, beni ed attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 377 -

In vigore dal 01/01/2016

377. Le finalita' di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della societa' benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attivita' sociale possa avere un impatto. Le finalita' possono essere perseguite da ciascuna delle societa' di cui al libro V, titoli V e VI, del [codice civile](#), nel rispetto della relativa disciplina.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 378 -

In vigore dal 01/01/2016

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

- a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attivita' economica delle societa' benefit, di uno o piu' effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o piu' categorie di cui al comma 376;
- b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attivita' delle societa' di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e societa' civile;

c) «standard di valutazione esterno»: modalita' e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla societa' benefit in termini di beneficio comune;

d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attivita' di beneficio comune.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 379 -

In vigore dal 01/01/2016

379. La societa' benefit, fermo restando quanto previsto nel **codice civile**, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalita' specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le societa' diverse dalle societa' benefit, qualora intendano perseguire anche finalita' di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di societa'; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di societa' dagli **articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile**. La societa' benefit puo' introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Societa' benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 380 -

In vigore dal 01/01/2016

380. La societa' benefit e' amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La societa' benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di societa' prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 381 -

In vigore dal 01/01/2016

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 puo' costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di societa' in tema di responsabilita' degli amministratori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 382 -

In vigore dal 01/01/2016

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la societa' benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalita' e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la societa' intende perseguire nell'esercizio successivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 383 -

In vigore dal 01/01/2016

383. La relazione annuale e' pubblicata nel sito internet della societa', qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 384 -

In vigore dal 01/01/2016

384. La societa' benefit che non persegua le finalita' di beneficio comune e' soggetta alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145](#), in materia di pubblicita' ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#). L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attivita', nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

[Torna al sommario](#)